



## Gentile Ospite,

da qualche tempo abbiamo deciso di **aprire le porte di alcuni dei nostri Resorts anche ai piccoli amici a quattro zampe**, che per alcuni di noi sono parte integrante della famiglia. Le ricordiamo tuttavia che la nostra principale clientela è composta da famiglie con bambini e potrebbero sorgere dei disagi nella convivenza (ad es. potrebbero esserci dei casi di allergia al pelo di animale, piuttosto che il timore di avvicinarsi agli animali) e quindi abbiamo redatto questo regolamento per la permanenza degli animali di piccola taglia nelle nostre strutture, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di una civile e pacifica convivenza tra gli ospiti.

### PREMESSA:

**La permanenza di animali nelle strutture ricettive in Trentino è disciplinata dall'art 10 della Raccolta provinciale degli USI ALBERGHIERI secondo il quale:** "è vietato portare in albergo animali, salvo autorizzazione dell'albergatore e purché non arrechino molestia agli altri clienti. L'animale ammesso potrà avvalersi della sola camera del cliente con proibizione di circolare o sostare nelle sale e nei locali comuni e nella sala da pranzo. Per l'ammissione di animali nelle camere dei clienti il proprietario dell'albergo può richiedere un'indennità. Restano a carico dei clienti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di animali in albergo."

**Abbiamo inoltre predisposto il seguente regolamento volto a tutela di tutti gli ospiti di cui le chiediamo di prendere visione.**

## REGOLAMENTO

### Art.1 - Animali Ammessi

- Sono ammessi soltanto animali da affezione, quali cani e gatti, di piccola taglia, con un peso inferiore ai 10kg, e non cuccioli (età minima 9 mesi), per i quali viene richiesto un supplemento/indennità quantificato in 10€ al giorno per ciascun animale.
- Gli animali devono obbligatoriamente essere in regola con le vaccinazioni sanitarie, per questo si chiede di portare il libretto sanitario per eventuali verifiche. I cani devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina (art. 3 lg. n. 281/1991).

### Art. 2 - Luoghi dove sono ammessi gli animali ed obblighi del cliente

- Gli animali sono ammessi unicamente in un numero limitato di unità a cui si può accedere da specifici percorsi. Durante il transito in tali percorsi i cani devono obbligatoriamente essere condotti al guinzaglio ed in caso di necessità con la museruola.
- È vietato introdurre o far circolare gli animali nelle aree comuni (hall, corridoi, scale), all'interno del centro benessere, del miniclub, nonché al ristorante o al bar salvo diversamente specificato.
- È vietato lasciare gli animali incustoditi all'interno della struttura o nell'unità assegnata.
- Il cliente è tenuto a rimuovere immediatamente ogni escremento e/o deiezione lasciati dal proprio animale nelle aree della struttura e nelle aree limitrofe.

### Art. 3 - Responsabilità ed obbligo di manleva del cliente

- Il cliente è responsabile del comportamento dell'animale e risponde quindi direttamente per qualsiasi danno o lesione a persone, animali o cose all'interno dell'unità assegnata, della struttura ricettiva nonché nelle immediate vicinanze della stessa.
- Il cliente si impegna ad indennizzare, manlevare e tutelare la struttura ricettiva o il personale ad essa collegato, da ogni richiesta di risarcimento, indennità o rimborso di danni, costi e spese (comprese quelle legali) connessa a lesioni o danni provocati dall'animale da compagnia.
- Al termine del soggiorno viene effettuato un controllo approfondito della unità, in caso di danneggiamento o distruzione di qualsiasi attrezzatura (arredi, corredi, oggettistica, tessuti ecc) verrà trattenuta la cauzione di euro 200,00 (duecento) rilasciata alla struttura alla consegna delle chiavi, e ci si riserva il diritto di chiedere un ulteriore indennizzo una volta quantificato il danno arrecato.

### Art. 4 - Allontanamento e risoluzione del contratto

- La Direzione si riserva il diritto di richiamare il cliente qualora si rendesse inadempiente a taluno degli obblighi derivanti dai precedenti artt. 1, 2 e 3.
- Qualora l'inadempimento persista, la Direzione avrà facoltà di risolvere il contratto di albergo con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta consegnata al cliente, con la quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola. In tal caso, il cliente dovrà rilasciare immediatamente l'unità assegnata ed allontanarsi dalla struttura.